

BVGer D-1636/2019 vom 4. März 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1636_2019_d20190304

FR: TAF D-1636/2019 du 4 mars 2019

IT: TAF D-1636/2019 del 4 marzo 2019

Regeste

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 4 marzo 2019

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), ha subito una parziale modifica legislativa ed un cambiamento di denominazione in legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Essendo che le disposizioni di tale testo normativo che verranno citate nella presente sentenza, non hanno subito alcuna modifica, si utilizzerà nella stessa la nuova denominazione (LStrI). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

I ricorrenti censurano anzitutto nel loro ricorso, di non avere contezza del metodo utilizzato nelle indagini svolte dall'Ambasciata svizzera in Iran, e pertanto di non potersi esprimere che con difficoltà circa le conclusioni del rapporto d'Ambasciata, che tra l'altro non sarebbe stato loro trasmesso.

D-1636/2019 Pagina 13

E. 3.1

Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione. Esso è consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare

all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. L'art. 26 cpv. 1 PA, che ne concretizza parte delle prerogative nell'ordinamento processuale, prevede la facoltà della parte o del suo rappresentante di consultare, nella sua causa, le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. Non rientrano in questo decalogo gli atti interni non utilizzati quali mezzi di prova nell'ambito della trattazione di un determinato caso (cfr. sentenza del Tribunale D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2-4.3). Pertanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA. Gli atti relativi ad una domanda d'ambasciata, rientrano di principio in detta categoria e non possono essere qualificati quali atti interni. Il diritto di esaminare gli atti può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). In pari eventualità, gli atti di causa non concessi in compulazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendole la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3369/2017 del 22 marzo 2019 consid. 3.4 con rif. cit.).

E. 3.2

In specie, occorre dapprima osservare che la mancata trasmissione, da parte dell'autorità di prima istanza, della documentazione relativa all'indagine svolta dall'Ambasciata svizzera in Iran – peraltro mai richiesta esplicitamente dai ricorrenti nel corso della procedura di prima istanza – non è costitutiva di una violazione del loro diritto di essere sentiti. Difatti, dall'esame del documento in questione, il Tribunale è d'avviso che, viste le informazioni particolarmente sensibili contenute nello stesso, e l'interesse pubblico preponderante a mantenere segreti sia l'identità dei referenti che il metodo utilizzato dalle autorità consolari per reperire le informazioni del caso, un diritto di consultazione del medesimo rapporto, non era giustificato dalle circostanze. Inoltre, appare che i punti essenziali del rapporto d'Ambasciata siano stati comunicati oralmente ai ricorrenti in forma riassuntiva, dando loro la possibilità di essere sentiti specificatamente in merito agli

D-1636/2019 Pagina 14 stessi (cfr. atti B51/6, D65 segg., pag. 7 segg.; B52/14, D40 segg., pag. 6 segg.). La SEM non ha peraltro fatto uso nella motivazione della decisione avversata, di elementi dei quali gli insorgenti non avrebbero avuto conoscenza (cfr. decisione della SEM p.to II/1, pag. 5 seg.).

E. 3.3

Su tali presupposti, nessuna violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti può essere rimproverata all'autorità inferiore (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale E-1195/2019 del 25 marzo 2021 consid. 2.3).

E. 4.1

Quanto al merito della questione, occorre rammentare che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 4.3

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.1

Per il Tribunale, si tratta anzitutto di determinare se il ricorrente 1, abbia o meno reso verosimile la sua identità, in casu la sua cittadinanza afghana nonché le sue generalità (nome, cognome e data di nascita), per poter apprezzare la verosimiglianza dei motivi d'asilo da lui invocati.

D-1636/2019 Pagina 15

E. 5.2

In primo luogo, si osserva che è il richiedente asilo che deve stabilire la sua identità – la cui nozione è regolamentata all'art. 1a lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) – ed in particolare la prova della cittadinanza, in quanto componente dell'identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimiglianza giusta i criteri di cui all'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2020 VI/6 consid. 9.5; sentenze del Tribunale D-1952/2020 del 23 marzo 2022 consid. 5.4 con ulteriore riferimento citato, D-6286/2019 del 30 giugno 2020 consid. 3.3 con altri rif. cit.; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 8 consid. 3). Differentemente dai casi di inganno sull'identità ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, laddove la prova dello stesso spetta all'autorità di prima istanza (cfr. sentenza del Tribunale D-3074/2015 del 17 maggio 2017 consid. 3.2 e riferimenti citati), l'onere incombe all'insorgente (cfr. sentenza D-1952/2020 consid. 5.4 con rif. cit.; per maggiori sviluppi DTAF 2019 I/6 consid. 5.1–5.4).

E. 5.3

Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro

facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presu- mono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: Wald- mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). L'autorità può rinunciare a procedere ad altre misure d'istru- zione allorché le prove amministrative le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione o che, procedendo ad un apprezzamento anticipato in modo non arbitrario delle prove ancora offerte, le stesse appaiano chiara- mente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. per tutto tra le altre la sentenza del Tri- bunale D-2729/2021 del 18 giugno 2021 consid. 4.2.3 con ulteriori rif. cit.).

E. 5.4

Per ritenere l'inverosimiglianza dell'identità allegata dall'insorgente 1, la SEM si è fondata innanzitutto sul rapporto trasmessole dall'Ambasciata svizzera in Iran. Come comunicato ai ricorrenti nel corso delle loro audizioni

D-1636/2019 Pagina 16 federali, dallo stesso risulterebbe inequivocabilmente come l'identità del ri- corrente 1 sia quella di A._____, nato il (...), cittadino iraniano. Per quanto concerne la nazionalità del medesimo, ovvero quella iraniana, non vi sarebbero dubbi, poiché egli disporrebbe di un intero albero genealogico di avi iraniani, nonché sia i genitori che i fratelli e sorelle dello stesso, sa- rebbero di nazionalità iraniana. In merito ai genitori, la madre avrebbe rin- novato i suoi documenti dall'estero presso un consolato iraniano, e la SEM possiederebbe sia le fotografie risalenti alla sua richiesta di autorizzazione d'entrata in Svizzera del (...) a nome di H._____, che di quelle invece ottenute tramite l'ambasciata svizzera iraniana, secondo le quali la madre si chiamerebbe invece X._____; ed il padre dell'interessato 1, Y._____, nato a Z._____, (...), sarebbe deceduto nel (...). A mente della SEM vi sarebbero pertanto delle prove certe circa la cittadinanza ira- niana dell'insorgente 1, come pure riguardo al suo matrimonio tutt'ora va- lido, nonché alla nascita del figlio C._____. Egli avrebbe pertanto non soltanto mentito sulla sua vera identità, ma pure fornito indicazioni alta- mente discrepanti in merito ai suoi famigliari.

E. 5.5

Il Tribunale non ritiene vi siano degli indizi preponderanti che facciano dubitare delle conclusioni a cui è giunto il rapporto dell'Ambasciata svizzera a E._____, in quanto le osservazioni e conclusioni in esso contenute, sono fondate su degli elementi concreti e circostanziati, al contrario di quanto allegato dagli insorgenti.

E. 5.5.1

Invero, in primo luogo, si osserva che il ricorrente 1 nella prima do- manda d'asilo depositata dall'estero, si era presentato con delle identità divergenti ovvero come F._____, nato il (...) (cfr. atti A1/3 e A9/3), oppure come S._____ o Aa._____, nato il (...) (cfr. atti A14/9, A15/9 e A16/5), ed ha allegato di essere nato ad G._____ in Afghanistan (cfr. atti A1/3, A9/3 e A16/5). All'epoca poi della sua prima domanda d'asilo dall'estero – depositata tramite la presunta madre H._____ il 6 febbraio 2012 – aveva riferito di essere celibe, presentando peraltro copia di un passaporto af- ghano rilasciato il (...) dall'Ambasciata afghana a E._____ a favore di S._____, nato il (...), a G._____

(cfr. atto A10/2). In seguito, la sua data di nascita è stata nuovamente rettificata in (...) (cfr. atto A26/3). Nel corso invece della seconda domanda d'asilo, egli ha allegato di chiamarsi Bb._____, nato il (...), ad G._____ (cfr. atto B1/2); rispettivamente L._____, nato il (...) o ancora nato il (...), a M._____ (in Iran), nonché di essersi sposato dal (...) con l'attuale moglie, con rito religioso (cfr. atti B10/17, p.to 1.14, pag. 5; B42/23, D15 segg., pag. 3 seg.; D40, pag. 5). Informazioni queste ultime circa la data di nascita, il luogo di nascita e lo stato civile che sono completamente incoerenti con quanto da lui dichiarato

D-1636/2019 Pagina 17 invece durante la prima procedura d'asilo. Difatti, seppure possa risultare concepibile, che una persona d'origine afghana non conosca la sua data di nascita precisa, o ancora che la data contenuta nei documenti presentati possano essere spiegate con la scarsa accuratezza degli accertamenti effettuati circa la verifica dell'identità da parte delle autorità diplomatiche afgane, nonché che il suo nome sarebbe stato trascritto differentemente a causa della diversa traduzione e della scarsa scolarizzazione del ricorrente 1 (cfr. scritto dei ricorrenti del 17 dicembre 2021); tuttavia tali argomenti, non appaiono spiegare le contraddizioni deducibili dagli atti, in quanto gli anni di nascita dichiarati nel corso delle due procedure risultano completamente divergere tra loro, come pure lo stato civile dell'insorgente – che seguendo le asserzioni rilasciate nella seconda procedura d'asilo, all'epoca della sua prima domanda era già sposato, malgrado abbia invece dichiarato di essere celibe (cfr. atti A1/3, A9/3 e A16/5) – ed il suo luogo di nascita.

E. 5.5.2

Anche altri elementi, vengono ad intaccare la credibilità degli asserti resi dall'insorgente 1 circa la sua identità. Invero, il documento d'identità prodotto dai ricorrenti nella procedura ricorsuale, appare contenere ulteriori discrepanze rispetto alle surriferite circostanze. Dalla traduzione della taskara, l'insorgente 1 risulta infatti chiamarsi Bb._____, e sarebbe nato nel (...) (dato che nel [...] egli avrebbe avuto [...] anni secondo quanto indicato nella taskara), a G._____, presentando quindi sia una data che dei nominativi ancora divergenti in rapporto agli asserti da lui resi nel corso della procedura di prima istanza durante le sue audizioni, come pure rispetto alla copia del passaporto presentato e emesso nell'(...) del (...), dove risulta invece nato il (...). Anche come l'insorgente sarebbe venuto in possesso di tale documento in originale, sembra essere poco plausibile, in quanto egli riferisce esserne venuto in possesso ed a conoscenza tramite il padre, allorché questi sarebbe giunto in Svizzera (cfr. scritto del 5 novembre 2019 del ricorrente); quando invece risulta dagli atti all'incanto che il medesimo documento era già stato prodotto dalla supposta madre del ricorrente 1 con la prima domanda d'asilo presentata dall'estero (cfr. atto A10/12). Il ricorrente 1 non poteva quindi non esserne a conoscenza in precedenza, ed avrebbe potuto e dovuto presentare lo stesso ben prima, se ritenuto rilevante, in ottemperanza al suo obbligo di collaborare (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi), invece di sostenere dapprima di aver ottenuto sia il passaporto che la carta d'identità afghana (cfr. atto B10/17, p.to 4.02 seg., pag. 10), salvo poi invece, interrogato in merito, contraddirsi adducendo invece di non averne posseduto o ancora che tali documenti sarebbero stati nelle mani dei suoi famigliari, ma di non

D-1636/2019 Pagina 18 esserne potuto venire in possesso (cfr. atto B42/23, D23 segg., pag. 4 seg.). In considerazione di tali elementi, a tale mezzo di prova, non può quindi essere riconosciuta alcuna valenza probatoria, essendo peraltro generalmente riconosciuto come tali documenti siano facilmente acquistabili e falsificabili (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). Visti gli elementi d'inautenticità rilevati in ordine a tale documento, il Tribunale è

tenuto a confiscarlo, in applicazione dell'art. 10 cpv. 4 LAsi. Per nulla plausibile appare poi essere la spiegazione fornita soltanto in fase ricorsuale dagli insorgenti con scritto del 17 dicembre 2021, allorché sostengono che il cognome "(...)" sarebbe stato un cognome fittizio che avrebbe dato il ricorrente 1 al momento del fidanzamento con l'attuale moglie. Difatti, non soltanto tale informazione, se veritiera, sarebbe stata fornita ben prima dai ricorrenti, ma inoltre tale circostanza sarebbe dovuta essere ben conosciuta anche dalla ricorrente, che interrogata specificatamente in merito ha invece negato di essersi mai sposata con tale "Cc. _____" come pure divorziata dal medesimo nell'anno (...) (cfr. atto B52/14, D46 segg., pag. 7 seg.), come risulta invece dal rapporto d'Ambasciata. Peraltro, la spiegazione offerta dai ricorrenti in fase ricorsuale, stride anche con quanto dichiarato dall'insorgente 1 nel corso della sua prima domanda d'asilo, quando ha riportato l'identità di I. _____ – risultante dalla documentazione medica presentata in tale contesto – a quella fornita in ambito lavorativo per non essere discriminato in quanto afgano (cfr. atto A26/3). Appare inoltre illogica la spiegazione del ricorrente 1 che ritiene come le risultanze dell'Ambasciata svizzera in Iran siano tutte completamente false, accollandone la colpa al suocero (cfr. atto B51/16, D74 seg., pag. 9; D93, pag. 11); quando invece gli insorgenti hanno allegato in altro momento che quest'ultimo avrebbe scoperto che il ricorrente non era né iraniano né sciita (cfr. atti B31/15, p.to 7.02, pag. 9; B42/23, D139 segg., pag. 13; B43/21, D56, pag. 6; D73 segg., pag. 8), come pure che avrebbe voluto far annullare il loro matrimonio (cfr. atto B43/21, D96 seg., pag. 10), ciò che appare essere chiaramente incompatibile con la creazione di dati falsi per fornire un'identità iraniana all'insorgente 1. Peraltro, come a ragione rimarcato nella decisione impugnata dall'autorità inferiore, la ricorrente aveva allegato che il marito non avrebbe avuto alcun albero genealogico in patria (cfr. atto B43/21, D73, pag. 8), in quanto avrebbe fornito alle autorità dei documenti falsi; ciò che è sempre stato sostenuto anche dal ricorrente 1 (cfr. atti B10/17, p.to 1.14, pag. 4; p.to 7.01, pag. 11; B42/23, D139 segg., pag. 13 segg.; B51/16, D16 segg., pag. 3 seg.). Inoltre essi non hanno fornito alcuna spiegazione plausibile riguardo alla presenza di dati appartenenti all'identità di A. _____ nelle banche dati iraniane, allegando unicamente che sarebbe stata opera del suocero, rispettivamente

D-1636/2019 Pagina 19 che poteva essere effettuato l'esame del DNA con i membri familiari del ricorrente presenti in Svizzera. In tale contesto, l'affermazione apparsa soltanto parzialmente nel corso dell'audizione complementare della ricorrente (cfr. B52/14, D13, pag. 3) e poi ripetuta con lo scritto del 9 settembre 2021, ovvero che il ricorrente avrebbe assunto l'identità di una persona iraniana deceduta da giovane, il quale decesso non sarebbe mai stato registrato dalla famiglia, e che egli avrebbe quindi potuto comprarne il passaporto apponendoci la sua fotografia, appare essere una spiegazione meramente pretestuosa. Difatti, se i fatti si fossero realmente svolti così, tali informazioni avrebbero dovuto essere a conoscenza del ricorrente già ben prima del (...) del (...) – anche considerando il fatto che la sua identità era già stata posta in discussione dalla SEM nella sua prima procedura d'asilo – e non se ne vede il motivo per il quale egli non le avrebbe già potute rivelare in precedenza, adducendo invece, come già sopra considerato, che le risultanze reperite dall'Ambasciata svizzera in Iran appartenenti all'identità di A. _____ fossero opera del suocero. Risulta poi poco credibile che egli abbia potuto assumere per anni l'identità di una persona deceduta, senza che né la famiglia di quest'ultima né le autorità iraniane se ne siano accorte. Altresì, neppure il percorso scolastico e biografico narrato dall'insorgente nelle varie audizioni, risulta coincidere. Invero, egli nel corso del verbale d'audizione del 23 giugno 2017, ha dichiarato di aver frequentato i primi (...) anni

scolastici in Iran, ed in seguito – allorché la famiglia si sarebbe trasferita in Afghanistan – altri (...) anni (cfr. atto B10/17, p.to 1.17.04, pag. 6), espatriando definitivamente dal suo Paese d'origine nel (...) verso l'Iran (cfr. atto B10/17, p.to 2.01, pag. 7). Ciò che però d'un canto non combacia con gli asserti rilasciati nel corso della prima procedura d'asilo dall'estero, allorché ha sostenuto di essere partito dal paese d'origine nell'anno (...) (cfr. atto A16/5) e di aver frequentato solamente (...) anni di scuola in Afghanistan (cfr. A14/9, pag. 3); e d'altro canto con quanto narrato nel corso della seconda audizione. Invero durante quest'ultima ha riferito che sarebbe rientrato in Afghanistan anche dopo il (...), e meglio per un anno nel (...), vivendo con il padre (cfr. atto B42/23, D40 segg., pag. 5 segg.). Se poi nel corso della prima audizione, ha allegato che durante il suo primo soggiorno in Iran da bambino, lui e la sua famiglia avrebbero disposto di una carta verde – quindi che implicitamente vi risiedessero legalmente – (cfr. atto B10/17, p.to 1.17.04, pag. 6); durante la sua audizione complementare ha invece negato di aver mai vissuto legalmente in tale Paese, adducendo quale scusante di non ricordarsi (cfr. atto B51/16, D13 seg., pag. 3), ciò che però non appare all'evidenza essere plausibile.

D-1636/2019 Pagina 20

E. 5.5.3

Nemmeno la copiosa documentazione dei presunti famigliari del ricorrente 1 apportata in fase ricorsuale dagli insorgenti e le allegazioni rispetto alle loro identità, in particolare per quanto attinente alla loro nazionalità afghana, non sono in grado di dissipare i dubbi circa l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate dagli insorgenti circa l'età, i nominativi ed il luogo d'origine del ricorrente 1, in quanto d'un canto non lo riguardano personalmente, e d'altro canto non apportano degli elementi circostanziati e concludenti rispetto alla sua identità. Pertanto risultano essere inadatti a provare la stessa. Per il resto, la copia – a tratti difficilmente leggibile – del documento straniero allegato allo scritto del 17 dicembre 2021 (quale allegato 5), senza alcuna traduzione, non supporta in alcun modo le tesi degli insorgenti riguardo l'identità del ricorrente 1. Difatti, già solo poiché prodotto in copia, a tale documento non può essere riconosciuto che un valore probatorio ridotto, in quanto non è possibile effettuare alcun esame dell'autenticità del medesimo. Inoltre, il ricorrente non ha spiegato in alcun modo come sarebbe venuto in possesso del medesimo e perché lo avrebbe inoltrato soltanto con lo scritto del 17 dicembre 2021.

E. 5.5.4

Inoltre, nemmeno i tentativi del ricorrente 1 di spiegare alcune sue contraddizioni nelle date dichiarate, con il fatto di soffrire di amnesie (cfr. atto B42/23, D21, pag. 4; D77, pag. 8), o derivate dalla sua condizione di salute psichica o fisica come sostenuto dagli insorgenti in fase ricorsuale (cfr. scritti del 9 settembre 2021 e del 17 dicembre 2021), risultano convincenti. Invero essi, malgrado abbiano ventilato anche la possibilità di produrre della documentazione che attestasse della condizione medica dell'insorgente 1 (cfr. scritto del 17 dicembre 2021 dei ricorrenti; atto B10/17, p.to 8.02, pag. 13), la stessa non è mai stata fornita. Peraltro, egli stesso ha dichiarato, già nel corso dell'audizione del 15 ottobre 2018, che dopo aver subito un'operazione in Svizzera – ma non saprebbe per cosa – già allora non sarebbe più stato seguito dal medico, in quanto starebbe bene (cfr. atto B42/23, D99 segg., pag. 10). Si evidenzia dipoi come dalla lettura dei suoi verbali d'audizione, non appare in alcun modo che il medesimo fosse particolarmente provato, teso o confuso, al punto tale da poter spiegare le diverse incoerenze importanti sopra rilevate circa la sua identità e la sua

biografia.

E. 5.5.5

Vi sono però poi agli atti degli elementi che militano a favore dell'origine afghana dell'insorgente 1. Egli è sempre difatti stato coerente nell'affermare di essere di nazionalità afghana, come pure che i suoi famigliari, ritenuti di origine afghana dalla SEM, fossero presenti in Svizzera. Alcuni di questi ultimi, anche dalla consultazione dei loro incarti, risulta che abbiano effettuato dei viaggi in Iran per andare a rendere visita all'insorgente

D-1636/2019 Pagina 21 rispettivamente anche alla moglie di questi, ciò che farebbe perlomeno supporre un legame familiare con il medesimo. Alcuni di loro, hanno nel frattempo ottenuto la nazionalità svizzera. Il ricorrente, si è inoltre procurato, in fase ricorsuale, un passaporto afghano originale tramite l'Ambasciata afghana a U._____. Inoltre, dal rapporto dell'esame del DNA prodotto in fase ricorsuale dagli insorgenti, risulta accertato che il ricorrente 1 sia il figlio biologico di colui che è giunto in Svizzera quale marito di H._____, asserendo chiamarsi T._____, cittadino afghano, che è stato ammesso provvisoriamente in Svizzera il (...). Tali circostanze e mezzi di prova, per quanto possano far sorgere dei dubbi circa la possibile origine afghana dell'insorgente, non risultano però sufficienti a provare o per lo meno a rendere verosimile la stessa, in quanto non appaiono essere esplicativi delle gravi incoerenze ed illogicità sopra rilevate. Vi sono inoltre ulteriori elementi che intaccano la credibilità degli asseriti dei ricorrenti circa l'identità del ricorrente 1 e che sono in grado di relativizzare la portata degli elementi summenzionati a favore della sua origine afghana. Innanzitutto, stupisce che il primo nome dichiarato da colui che si è presentato in Svizzera quale padre del ricorrente e marito di H._____, sia "Dd._____", corrispondente a quello citato nel rapporto d'Ambasciata come padre, di nazionalità iraniana, del ricorrente 1 ovvero "Y._____" . Appare inoltre piuttosto sorprendente la circostanza che le due fotografie sottoposte ai ricorrenti nel corso del loro diritto di essere sentito, sembrano effettivamente rappresentare la stessa persona, soltanto che in una ella risulta essere la madre del ricorrente 1 con l'identità di X._____, cittadina iraniana, che avrebbe rinnovato il suo passaporto iraniano dall'estero, come accertato dalle risultanze del rapporto d'Ambasciata; e d'altro canto che la medesima si sia presentata in Svizzera con l'identità di H._____, di origine afghana, producendo tuttavia anche copia di un documento iraniano agli atti (cfr. atto A26/3). Non si spiega inoltre come alcuni dei famigliari dell'insorgente 1, se effettivamente quest'ultimo fosse stato d'origine afghana ed avesse falsificato i documenti presentati alle autorità iraniane, abbiano intrapreso più volte il viaggio per andare a trovarlo al suo luogo di domicilio in Iran, con i relativi documenti e visti d'entrata per detto Paese, e per periodi anche relativamente lunghi, correndo il serio rischio che il ricorrente 1 fosse scoperto dalle autorità iraniane. Il fatto poi che alcuni presunti fratelli dell'insorgente 1 abbiano ottenuto la nazionalità svizzera, come pure che quest'ultimo sia riuscito ad ottenere un passaporto afghano tramite l'Ambasciata afghana in Svizzera, non risultano degli elementi determinanti che possano sostenere la sua nazionalità afghana. Difatti, come a ragione sostenuto dalla SEM, l'affidabilità degli accertamenti relativi alla verifica dell'identità all'estero, tramite dei documenti afghani, risulta dubbia, in quanto la stessa affidabilità ed attendibilità di questi ultimi risulta incerta

D-1636/2019 Pagina 22 vista la situazione d'insicurezza e d'instabilità politica nella quale versa il Paese da anni (cfr. U.S. Departement of State, Afghanistan Reciprocity Schedule -

General Documents, consultabile al sito < <https://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-country/AF.html> >, consultato il 31 agosto 2022). Per quanto poi concerne l'esame del DNA, lo stesso seppure sia in grado di provare il rapporto di filiazione biologica esistente tra il ricorrente 1 e colui che è giunto in Svizzera quale suo padre, non è tuttavia dimostrativo né della sua origine afghana come neppure che quest'ultimo sia legalmente il padre e che gli abbia pertanto trasmesso anche la sua supposta nazionalità afghana. Di conseguenza, le risultanze dell'esame del DNA, non riescono ad infirmare le conclusioni in merito presentate nel rapporto d'Ambasciata.

E. 5.5.6

Riassumendo, dall'attenta analisi di tutta la documentazione presente all'incarto (ed in quella dei presunti famigliari viventi in Svizzera), il Tribunale ritiene come la SEM che non soltanto i ricorrenti abbiano reso delle allegazioni inverosimili circa l'identità del ricorrente 1, comprensiva anche della sua origine, nonché in relazione alla sua biografia, ma che abbiano tentato di trarre in inganno le autorità competenti in materia d'asilo. Di conseguenza, anche la credibilità personale degli insorgenti ne risulta fortemente minata, ciò che ha degli effetti negativi pure sulla valutazione della verosimiglianza dei loro asserti, sia in merito ai motivi d'asilo fatti da loro valere che riguardo agli ostacoli all'esecuzione del loro allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-768/2019 del 1° marzo 2022 consid. 6.2.1). Tale conclusione, tiene conto anche di alcuni elementi fattuali che risultano a favore invece della verosimiglianza di qualche loro asserto (cfr. supra consid. 5.5.5). Ne discende quindi che gli insorgenti non sono riusciti a provare o per lo meno a rendere verosimile l'identità del ricorrente 1 – ed in particolare la sua nazionalità afghana – malgrado l'onere della prova che a loro incombeva in materia (cfr. supra consid. 5.2). Pertanto il Tribunale partirà dal presupposto che quanto accertato dalla SEM – in particolare ciò che risulta dal rapporto d'Ambasciata circa l'identità dei medesimi ricorrenti e le loro relazioni famigliari – sia corretto e completo, e non vi sia luogo di procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (cfr. supra consid. 5.3). Segnatamente, un esame Lingua così come proposto dai ricorrenti nel gravame (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 5), non sarebbe stato concludente agli occhi del Tribunale, in un apprezzamento anticipato di tale prova (cfr. supra consid. 5.3), circa l'origine dell'insorgente 1. Invero, vista la biografia da egli stesso narrata – ed in merito, a parte diversi anni trascorsi in Iran, non si può escludere che il medesimo abbia effettivamente passato anche un periodo o trascorso dei soggiorni in Afghanistan o in prossimità dello stesso – come pure per il fatto che anche in Iran nessuno D-1636/2019 Pagina 23 avrebbe avuto il sospetto che egli fosse afghano, e passasse quale iraniano, un esame in tal senso sarebbe stato inadeguato a provarne l'effettiva nazionalità.

E. 6.1

Tenuto conto di quanto precede, a ragione l'autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni rilasciate dai ricorrenti in merito ai motivi che li avrebbero decisi all'espatrio dall'Iran come inverosimili. Invero, ritenuto come gli insorgenti non siano stati in grado di rendere verosimile l'identità e la biografia del ricorrente 1, anche l'asserita scoperta del padre della ricorrente del fatto che egli non fosse iraniano e sciita, con le conseguenze che ne sarebbero derivate per entrambi i ricorrenti, non appaiono essere in alcun modo credibili. Per il resto, si può senz'altro rinviare a quanto motivato in modo chiaro, completo e condivisibile nella decisione avversata (cfr. p.to II/2, pag. 6 segg.), in quanto gli insorgenti non si sono espressi

nel gravame in modo puntuale sui medesimi, salvo richiedere in modo generico di rivalutare gli elementi di inverosimiglianza sollevati dall'autorità inferiore, alla luce del fatto che egli è di nazionalità afghana (cfr. p.to 4, pag. 5 del ricorso), come pure in riscontro al test del DNA effettuato dall'insorgente 1 (cfr. scritto del 15 aprile 2019 dei ricorrenti). In tale contesto si osserva inoltre come la credibilità dei ricorrenti è pure messa ancora maggiormente in dubbio dal fatto che essi, malgrado il ricorrente 1 abbia più volte ventilato la possibilità di procurarsi della documentazione a supporto dei loro motivi d'asilo (cfr. atti B42/23, D3 segg., pag. 2 seg.; B51/16, D4, pag. 2), essi non ne hanno mai presentato, e questo tenendo conto anche dell'ampia possibilità che gli insorgenti hanno avuto pure in fase ricorsuale di procedere in tal senso.

E. 6.2

Per quanto poi attiene ai motivi d'asilo di cui si è prevalso il ricorrente 1 in riferimento all'Afghanistan, vista la sua nazionalità iraniana, non risultano essere in alcun modo rilevanti.

E. 7

Visto quanto precede, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo ai ricorrenti non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata.

E. 8

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia.

D-1636/2019 Pagina 24 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 9.1

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammisione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 9.2

Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).

E. 9.3

All'occorrenza, e come sopra considerato (cfr. supra consid. 5.5), v'è luogo di ritenere che il ricorrente, con un alto grado di verosimiglianza, sia di nazionalità iraniana, come pure risultano di tale nazionalità incontestabilmente pure la moglie del ricorrente ed i loro figli. È quindi a ragione che l'autorità inferiore ha esaminato gli ostacoli all'esecuzione

dell'allontanamento dei predetti verso l'Iran.

E. 9.4.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

D-1636/2019 Pagina 25

E. 9.4.2

Nel caso in esame, nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 Conv. rifugiati. Nelle surriferite circostanze (cfr. supra consid. 5 e 6), ed in totale assenza di elementi concreti apportati con il gravame, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento verso l'Iran ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della Conv. tortura o ancora all'art. 33 Conv. rifugiati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

E. 9.4.3

Per il resto, né dal gravame né dagli atti (cfr. in proposito allo stato di salute del ricorrente supra consid. 5.5.4), sono evincibili degli elementi per ritenere che lo stato valetudinario degli insorgenti, sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione del loro allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del

E. 9.4.4

Ne consegue pertanto che l'allontanamento dei ricorrenti verso l'Iran, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi.

E. 9.5.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 9.5.2

All'occorrenza, la situazione vigente in Iran non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-2047/2020 del 23 agosto

2022 consid. 8.3.2).

D-1636/2019 Pagina 26

E. 9.5.3

Altresì, non risulta né dall'incarto né dal gravame, alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta degli insorgenti, per motivi individuali. A tal proposito, la SEM ha a ragione denotato come il ricorrente 1 disponga di una lunga esperienza nel settore della (...), allorché la ricorrente 2, ha una formazione quale (...), attività lavorativa che ha già esercitato in passato e che potrà riprendere, in caso di necessità finanziaria. Altresì, viste le loro allegazioni inverosimili in merito, si può partire dal presupposto che essi dispongano di una rete familiare e sociale in loco, con alcuni dei quali risulta dalle loro dichiarazioni che siano ancora in contatto (cfr. atti B42/23, D3 segg., pag. 2; B43/21, D4 seg., pag. 2 e D52 seg., pag. 6; B52/14, D9 segg., pag. 3). Tali elementi, permetteranno quindi ai ricorrenti di reinstallarsi nel loro paese d'origine senza riscontrare delle difficoltà eccessive, ed in caso di bisogno di poter contare sulla loro rete familiare e sociale, ovviando così di trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale. Inoltre se il ricorrente 1 ha sollevato nel corso della procedura di prima istanza, di soffrire di alcune problematiche di salute, ciò che ha ripetuto anche più tardi nel gravame, tuttavia gli insorgenti non hanno fornito in proposito alcun elemento concreto, in particolare circa le diagnosi di cui egli sarebbe affetto. Peraltro, in merito appare dagli atti all'inserto, come il medesimo ricorrente abbia potuto beneficiare già in passato in Iran delle cure mediche di cui avrebbe avuto bisogno (cfr. documentazione medica presentata nella prima procedura d'asilo dal ricorrente 1; B10/17, p.to 8.02, pag. 13; B42/23, D99 segg., pag. 10), e non vi sono elementi negli stessi o apportati dagli insorgenti che facciano ritenere che ciò non sarà il caso anche in futuro, se egli ne necessitasse. Per quanto concerne invece gli altri ricorrenti, essi non hanno fatto valere alcuna problematica valetudinaria, né ne risulta evincibile – da un esame d'ufficio degli atti – dall'incarto.

E. 9.5.4

Non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l'esecuzione dell'allontanamento inconciliabile con l'interesse superiore del bambino, in particolare deducibile dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). Ad ogni fine utile si rileva innanzitutto come quest'ultima disposizione non fonda di per sé un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un'ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell'allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2871/2019 dell'11 agosto 2021 consid. 6.11.1 con ulteriori rif. cit.). Sotto l'aspetto dell'interesse del bambino di

D-1636/2019 Pagina 27 cui all'art. 3 par. 1 CDF in relazione con l'art. 83 cpv. 4 LStrI, vanno in particolare considerati i seguenti criteri: l'età, la maturità, le dipendenze, la natura delle sue relazioni (vicinanza, intensità, portata), le caratteristiche delle sue persone di riferimento, lo stato e la prognosi in rapporto al suo sviluppo ed alla sua formazione così come il grado dell'integrazione completata nel caso di un lungo soggiorno in Svizzera (cfr. DTAF 2015/3 consid. 7.2 con riferimenti). Nel caso in parola, il ricorrente 3 è giunto in Svizzera allorché aveva poco più di (...) anni e vista l'ancora giovane età (di [...] anni attualmente) ed il suo buono stato di salute, nulla permette dagli atti di evincere che i poco

più di quattro anni trascorsi su suolo elvetico l'abbiano a tal punto influenzato del modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l'esecuzione del suo allontanamento costituirebbe per lui uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il suo sviluppo sul lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Invero, egli sarà accompagnato in patria da entrambi i genitori che, vista la sua ancora giovane età, rimangono tutt'ora le persone di riferimento per la sua cura ed educazione, nonché per quanto riguardante la cultura e la lingua. Inoltre, in Iran ritroverà anche la cerchia familiare, perlomeno quella materna, che potrà essere di supporto ai genitori del ricorrente 3 in caso di necessità. Per quanto attiene invece il ricorrente 4 egli, malgrado sia nato in Svizzera, ha attualmente poco più di (...) di vita. Pertanto, a causa della sua età risulta fortemente dipendente per il suo sviluppo e l'educazione dalle cure della madre, e pertanto in tal senso, risulta pure influenzato dalla cultura d'origine di quest'ultima, con la quale farà ritorno nel Paese d'origine. Pertanto, a fronte di tali elementi, non è data nella presente disamina una forte integrazione in Svizzera da parte dell'interessato, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, ed un rientro nel suo Paese d'origine non rappresenta quindi uno sradicamento, che renda inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2).

E. 9.5.5

Per buona pace dei ricorrenti, è osservato da ultimo che i motivi da loro sollevati legati alla loro integrazione (cfr. in particolare lo scritto del 9 settembre 2021), come pure il fatto che potrebbero contare sui famigliari del ricorrente 1 viventi in Svizzera, non sono decisivi nel quadro dell'esame di eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, essendo rammentato che solo l'autorità cantonale competente è abilitata a rilasciare un'autorizzazione di soggiorno per caso di rigore, su riserva dell'approvazione della SEM e che le condizioni legali siano riunite (art. 14 cpv. 2 e 3 LAsi).

D-1636/2019 Pagina 28

E. 9.5.6

Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9.6

In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto i ricorrenti, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.7

Alla luce di tutto quanto sopra considerato, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un'ammissione provvisoria – come concluso in subordine dai ricorrenti nel loro gravame – non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1–4 LStrI) ed anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va confermata. 10. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 11.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dei ricorrenti, con decisione incidentale del 17 dicembre 2019, i medesimi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-1636/2019 Pagina 29 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La taskara, prodotta in annesso al ricorso dai ricorrenti, è confiscata (art. 10 cpv. 4 LAsi). 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

E. 10

Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 11

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dei ricorrenti, con decisione incidentale del 17 dicembre 2019, i medesimi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

E. 13

dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). In particolare, nessun documento medico è stato prodotto dai ricorrenti, a supporto delle affermazioni rimaste peraltro del tutto generiche riguardo ai problemi psicologici e somatici di cui soffrirebbe l'insorgente 1 secondo gli scritti degli interessati del 9 settembre 2021 rispettivamente del 17 dicembre 2021.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.